



Su *ilsole24ore* del 12 agosto 2008 leggo un interessante articolo di Giulia Crivelli, intitolato *"Falsi, internet aggira le norme"*

, e subito mi viene in mente come internet consenta di aggirare anche le norme sulla consulenza legale o, meglio, di portare scorretta concorrenza agli avvocati da parte di: 1) non avvocati che si spacciano per avvocati; 2) avvocati che restano sconosciuti al cliente e al fisco; 3) avvocati che non si assumono la paternità e responsabilità dei pareri, "targati" (senza un minimo di controllo) come prodotto di avvocati esperti, se non addirittura "specializzati", da questo o quel sito di consulenza legale on line, raggiungono in vario modo il fiducioso utente di internet che chiede pareri a basso prezzo. Sia chiaro, un parere in tema di diritto può essere legittimamente fornito, anche via internet, da chiunque, anche da un analfabeta (l'ha riconosciuto pure il C.N.F. nella sentenza n. 113 del 24/2/2006 definendo la consulenza *on line*

*"attività che non pare, allo stato della vigente legislazione, neppure riservata"*

). Il problema nasce quando, attraverso uno dei tantissimi siti che offrono consulenze legali *on line*

, si asserisca con tutta la leggerezza (e l'efficacia) della diffusiva comunicazione via internet, che le dette consulenze provengono da un "avvocato". Spesso non è vero o, comunque, le modalità di erogazione del parere non sono conformi alle norme deontologiche e/o a quelle sulla concorrenza nel servizio professionale di avvocato....

Si può parafrasare l'articolo della giornalista Giulia Crivelli e scoprire come siano riferibili anche alla consulenza legale *on line*

tante affermazioni riferite normalmente alla difficoltà di scoprire e colpire i contraffattori di merce: borse, occhiali, articoli di moda, medicine, software falsi si vendono benissimo come i falsi pareri di avvocati. Si può affermare che la contraffazione dei pareri legali venduti, svenduti o regalati su internet è un grande *business*

in continua crescita; un grande *business*

con frequenti nefasti danni collaterali per chi chiede la consulenza legale (il quale, però, non potrà lamentarsi, non essendo certo in buona fede allorché non controlla se riceve il parere da un vero avvocato e secondo le modalità della corretta erogazione del servizio professionale) e, soprattutto, con danni economici non irrilevanti per l'intera categoria degli avvocati veri e corretti che si vedono erodere una fetta (remunerativa) del mercato dei servizi professionali tipici (anche se non coperti da riserva) d'avvocato. La regolamentazione positiva, in Italia, dell'attività d'avvocato (e ancor più l'effettività dell'organizzazione della professione) ricorda, in realtà, purtroppo, per usare le parole di Hegel, la *"notte in cui tutte le vacche sono nere"*

. Potremmo anche dire:

*todos caballeros o todos abogados!*

Comunque, l'analisi del fenomeno va approfondita, per individuare se esistono rimedi seri, e

non fermarsi alla sterile battaglia di retroguardia che combattono coloro che rivendicano la consulenza legale come “riserva” dell’avvocato. Bisogna riconoscere che il fenomeno delle consulenze

*on line*

dei falsi avvocati (come quello della vendita

*on line*

dei falsi prodotti di moda)

**sarà sempre più difficile da combattere**

a causa di talune caratteristiche intrinseche di internet, strumento di per se neutro ma che moltiplica in modo esponenziale le possibilità di azione dei falsari e truffatori d’ogni tipo e dei falsari e truffatori in materia di consulenze legali in particolare. E infatti, se si può sperare di rendere più difficile la vendita di una borsa falsa in spiaggia, per quella stessa borsa, o per una consulenza legale, la vendita in rete è sicuramente più facile. Copio le considerazioni della detta giornalista: come sottolinea l’Ocse nel rapporto

“*The Economic Impact of Counterfeiting and Piracy*”

(

[www.oecd.org/dataoecd/11/38/38704571.pdf](http://www.oecd.org/dataoecd/11/38/38704571.pdf)

), internet offre ai professionisti della contraffazione i seguenti vantaggi, tutti ingigantiti dalla velocità delle transazioni: anonimato (un bravo informatico può facilmente occultare la vera identità dei proprietari o gestori dei siti), flessibilità (i

*server*

dei siti possono essere spostati in brevissimo tempo da un Paese a un altro, a seconda delle leggi più favorevoli), grandezza del mercato,

*target*

illimitato (internet si rivolge a un’

*audience*

globale 24 ore su 24 e non a caso la maggior parte dei siti sono in inglese) e possibilità di ingannare i consumatori (

*web designers*

disonesti possono ad esempio inserire falsi commenti di utenti). E ancora: mentre i grandi gruppi commerciali del lusso spendono milioni di dollari in azioni legali per contrastare la contraffazione, in Italia gli Enti pubblici Consiglio Nazionale Forense (che pure ha al suo interno una “Commissione per la Concorrenza”) e Consigli degli ordini degli avvocati non riescono (e non possono riuscire, per la scarsa capacità “inquisitoria” derivante da scarsità di mezzi e da come sono stati disegnati dal legislatore d’altri tempi) neppure a conoscere l’entità del fenomeno della “falsità” e varia irregolarità dei pareri legali

*on line*

e certo non sono in grado di contrastare la violazione grave delle regole della concorrenza che in tale fenomeno si sostanzia. Per avere un’idea della vastità dell’offerta basta digitare su Google o qualsiasi altro motore di ricerca le parole “consulenza legale” o “parere legale” e “gratis” o “gratuita” o “low cost”: molti dei siti che appariranno non lasciano dubbi

sull’irregolarità evidente rispetto alle norme deontologiche e alle norme sulla concorrenza nel servizio professionale di avvocato. Il primo luglio 2008 eBay (il gestore del più grande sito di aste

*on line*

) è stata condannata dal Tribunale di Parigi (e i giudici di secondo grado hanno confermato la

sentenza) a pagare a Lvmh ben 40 milioni di euro di risarcimento per non aver fatto abbastanza per prevenire o impedire la vendita di prodotti contraffatti. Bisognerà che, ispirandosi alla condanna francese, gli avvocati italiani rispettosi del codice deontologico e delle regole della concorrenza si lamentino innanzi alla Corte di giustizia? Bisognerà che essi lamentino la violazione delle regole della concorrenza ad opera dello Stato italiano perché non tutela adeguatamente la concorrenza nel servizio professionale di avvocato e non consente (con la sua antiquata legislazione ed antiquata organizzazione, per scarsità di mezzi, del Consiglio Nazionale Forense e dei Consigli degli ordini degli avvocati) una effettiva tutela dalla concorrenza scorretta portata da colleghi scorretti e da non avvocati? O, invece, per tutelarsi efficacemente, i singoli avvocati (in funzione supplente dei Consigli degli ordini?) dovranno denunciare alla Guardia di Finanza i siti irregolari? Sperando in interventi adeguati di Antitrust e C.N.F., non ci si deve nascondere, comunque, la necessità che detti interventi siano supportati da rilevante impegno (anche organizzativo ed economico). Non si dimentichi, tra l'altro, che pur se si arriva all'ordinanza di sequestro che dispone di oscurare un sito (in ipotesi accertato strumento d'attività illegale) il vero problema sta nell'eseguirlo: l'ordinanza va notificata al titolare del sito e al

*provider*

il quale deve oscurarlo e "caricare" sull'

*home page*

i motivi del sequestro. Tutto si complica se il

*server*

non è italiano; e se l'

*host*

è negli Stati uniti le complicazioni aumentano.

Una famosa delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano dell'ottobre 2000 ebbe a decretare l'irregolarità deontologica della redazione, attraverso siti internet, di pareri gratuiti, salvando invece la consulenza legale a pagamento, anche se a condizioni rigorose per non essere in contrasto con le norme del codice deontologico. Si dichiararono allora vietate non solo quelle attività di consulenza *on line* che fossero gratuite ma anche quelle offerte a prezzi inferiori alle tariffe professionali. Si affermò pure che doveva

***"escludersi la possibilità di consulenza da parte di colleghi tramite siti internet gestiti da terzi ("società di servizi", associazioni ecc.)"***

. Nella seduta del 26/10/2002 il C.N.F., all'art. 17, comma I, lett. A del codice deontologico modificato riconobbe consentiti

*"i siti web e le reti telematiche (internet),*

***purchè propri dell'avvocato o di studi legali associati o di società di avvocati***

*, nei limiti della informazione, e previa segnalazione al Consiglio dell'Ordine"*

e, all'art. 17, comma I, lett. B, vietò espressamente

*"l'utilizzazione di Internet per offerta di servizi e consulenze legali gratis, in proprio o su siti di terzi "*

.

A seguito della modifica, in data 12/6/08, dell'art. 17-bis del codice deontologico, mentre non può revocarsi in dubbio che, come affermò il C.O.A. di Milano nel parere del 2/10/2000, l'offerta di consulenza via internet va tenuta distinta dalla pubblicità, deve invece riconoscersi che il nuovo testo dell'art. 17 bis del codice deontologico è chiaro nel prevedere che **l'avvocato che intende dare informazione sulla propria attività professionale, e non anche quello che si limita ad offrire la propria disponibilità a consulenze on line**

, deve indicare i dati elencati nel nuovo testo dell'art. 17-bis, comma 1, e che **solo se vuol dare informazioni**

, "può utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e direttamente riconducibili a se, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipa, previa comunicazione tempestiva al Consiglio dell'Ordine di appartenenza della forma e del contenuto in cui è espresso".

Onde evitare nel contempo: accaparramento di clientela, dissimulazione di lavoro subordinato d'avvocato, violazione della concorrenza, mi pare che la disposizione del nuovo art. 17-bis, comma 3, del codice deontologico (*"L'avvocato può utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipa, previa comunicazione tempestiva al Consiglio dell'Ordine di appartenenza della forma e del contenuto in cui è espresso."*

) dovrebbe essere il contenuto di un autonomo articolo che abbia ad oggetto la attività in ogni modo esercitata dall'avvocato in relazione alla fornitura via internet d'un qualunque servizio professionale d'avvocato. Dovrebbe, a mio avviso, solo integrarsi la riportata disposizione con affermazione della liceità della collaborazione (ad oggi non a titolo di lavoro dipendente) di un avvocato con il "titolare" del sito di consulenza, liceità condizionata, però, al palesamento del rapporto di consulenza tra professionisti e alla indicazione di nome e ordine d'iscrizione (anche) dell' "avvocato collaboratore". Oggi, invece, l'inserimento del detto comma 3 nell'art. 17-bis intitolato "Modalità dell'informazione" consente di escludere dalla giusta censura comportamenti non tesi al "dare informazione sulla propria attività professionale" ma certamente scorretti sotto l'aspetto dell'accaparramento di clientela (se è vietato va contrastato!), della violazione della concorrenza (per non parlare della dissimulazione del lavoro subordinato d'avvocato -anch'esso da contrastare se è vietato- e della facilitata evasione fiscale).